

Azienda di Servizi alla Persona



**ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE e CONTROLLO
ai sensi del D. LGS 231/2001**

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

Con il Decreto Legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001, riguardante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto" o il "D.Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il successivo 4 luglio, si è inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, nonché la Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La ratio del Decreto è stata quella di introdurre nel nostro ordinamento un regime di responsabilità delle persone giuridiche (di seguito gli "Enti") per alcuni reati commessi da dipendenti e/o amministratori nell'interesse o a vantaggio delle stesse: responsabilità che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito.

L'ampliamento della responsabilità alle persone giuridiche coinvolge evidentemente il patrimonio degli Enti e, di conseguenza, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della normativa in argomento, non subivano alcuna conseguenza nel caso di reati commessi, da parte di amministratori e/o dipendenti, nell'interesse e a vantaggio delle società.

Invero, il tradizionale principio di personalità della responsabilità penale teneva indenni i soci dalle conseguenze sanzionatorie – diverse ed ulteriori rispetto all'eventuale risarcimento del danno – derivanti dalla commissione di fatti penalmente rilevanti; a seguito della innovazione legislativa, invece, né l'ente, né i soci della società o della associazione possono dirsi estranei al procedimento penale inerente i reati commessi a vantaggio o nell'interesse della persona giuridica.

Di conseguenza, il mutato quadro di riferimento determina un interesse diretto da parte di una pluralità di soggetti, protagonisti delle vicende dell'Ente – amministratori, direttori generali, soci, associati, ecc. – al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie criminose rilevanti a mente del Decreto e dalle quali potrebbe scaturire un'attribuzione di responsabilità per l'Ente sono i c.d. "**Reati Presupposto**" indicati nell'elenco che segue dalla lettera a) alla lettera p) e suddivisi in macrocategorie di reato.

- a) I reati contro la pubblica amministrazione (aggiornati alle novità legislative di cui al d.lgs 75/2020)
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)
- Peculato (con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art 314 comma 1 c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., primo comma)
- il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp.)
- Frode per il conseguimento di fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

b) Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata":

- Associazione per delinquere (l'art 416 c.p.)
- Associazione di stampo mafioso (l'art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (l'art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (l'art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.)

c) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

d) Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.; secondo comma, così come modificato dall'art. 37, comma 35, D.lgs. 27.1.2010, n. 39)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- e) Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)

- f) Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
 - Art. 493-ter c.p., Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493-quater c.p., Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
 - Art. 640-ter c.p., comma 2, Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

- g) Art. 25-octies.1, comma 2 D.lgs 231/2001. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- h) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- i) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1 del D.L. n.105 del 21 Settembre 2019)

j) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

k) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

l) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
- m) Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
- n) Reati ambientali
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art. 452 quaterdecies c.p.
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: art. 727-bis c.p.
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: art. 733-bis c.p.
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: art. 452-sexies c.p.
- I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione artt. 1-3 e art. 6)
- I reati ambientali previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
- I reati ambientali previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi)

o) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Occupazione alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (Art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

p) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

q) Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- r) Reati per atti di razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies del d.lgs. 231/2001 reati introdotti per effetto dell'art. 5 della legge europea 2017)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)
- s) Reati di frode sportiva (art 25 – quaterdecies)
- frode sportiva ed esercizio abusivo del gioco e della scommessa – previste, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401.
- t) Reati tributari (art 25-quinquiesdecies) aggiornato alle ultime modifiche di cui al D.lgs 75/2020
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(Articolo 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
(Articolo 3 del D.L.gs 74 modificato al comma 1)
 - Dichiarazione infedele
(Articolo 4 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e 1-ter)
 - Omessa dichiarazione
(Articolo 5 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e 1-bis)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(Articolo 8 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
(Articolo 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1)
 - Indebita compensazione, al ricorrere di particolari circostanze
(ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
(Articolo 11 del D.L.gs 74)
 - Casi particolari di confisca
(Articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12- bis del D.L.gs 74)
- u) Reati di Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

v) Reati contro il patrimonio culturale

- Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
- Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)
- Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali)
- Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
- Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali)
- Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte)
- Art. 518-bis (Furto di beni culturali)
- Art. 518-quarter (Ricettazione di beni culturali)
- Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
- Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)
- Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

3. GLI AUTORI DEL REATO

Secondo il D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio o nel suo interesse, da:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cd. soggetti in posizione apicale; art. 5, primo comma, lett. a, D.Lgs. 231/2001);

- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cd. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, primo comma, lett. b, D.Lgs. 231/2001).

Di contro, la società non può essere chiamata a rispondere qualora le persone indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, secondo comma, D.Lgs. 231/2001).

4. L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LE SOCIETÀ

Condizione essenziale per ipotizzare la responsabilità dell'Ente è che il reato sia stata posto in essere:

- dai soggetti in posizione apicale, ovvero da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione
- “nell'interesse o vantaggio della Società” e non “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, primo e secondo comma, D.Lgs. 231/2001).

Pertanto, deve ritenersi che la responsabilità ricorra non solo ove il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio – patrimoniale o meno – per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di un simile risultato, il fatto-reato si sia comunque realizzato nell'interesse della Società.

La Relazione governativa di accompagnamento al Decreto 231/01 attribuisce al vocabolo “interesse” una accezione ‘soggettiva’, corrispondente alla volontà dell'autore, ovvero della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito: questi, infatti, deve essersi attivato avendo come fine della propria azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente.

Al sostantivo “vantaggio”, invece, il Legislatore ha chiaramente attribuito un significato di tipo ‘oggettivo’, inerente i risultati effettivi della condotta posta in essere dall'agente: il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non volendo perseguire un interesse proprio dell'ente, realizza comunque una condotta, ed integra un evento, che si risolve in un vantaggio per la persona giuridica.

Alla stregua della Relazione, peraltro, la ricerca dell'“interesse” richiede una verifica ex ante; viceversa, quella sul “vantaggio” – che, come appena ricordato, può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – postula una valutazione “ex post”, dovendosi concretamente vagliare il risultato della condotta delittuosa.

5. LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base delle situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell'ente;
- (3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, essere *applicate in via definitiva*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

6. PRESUPPOSTO DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in "posizione apicale"*, il Decreto presuppone la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- b) *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*;
- c) *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione"*;
- d) *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Per i reati commessi da *soggetti "subordinati"*, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice Aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;*
- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;*
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:

- *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;*
- *l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

7. L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELL’ASP IMMES E PAT

7.1. Adozione del Modello e finalità perseguite

L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – ASP IMMES e PAT (di seguito anche solo l’“Azienda”, l’“ASP” o il “Trivulzio”) sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello di Organizzazione e Gestione con l’obiettivo di individuare gli ambiti nei quali possono astrattamente configurarsi condotte idonee a integrare le fattispecie di reato indicate nel D.Lgs. n.231/2001, o anche i loro prodromi.

Il suddetto Modello, inoltre, viene adottato anche in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Lombardia al fine di ottenere l’accreditamento da parte degli enti che operano nel campo socio-sanitario.

7.2. Il quadro normativo

Le indicazioni e disposizioni contenute nel presente Modello - che si ispirano alla Delibera di Giunta Regione Lombardia 31 ottobre 2014 – n. X/2569, al Decreto della DG Istruzione, Formazione e lavoro n. 5808 e suoi allegati dell’8 giugno 2010, al Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 approvato con Delibera IX/0088 del 17/11/2010 e, ove non normato dai succitati provvedimenti, si ispirano, per analogia, alle linee guida emanate dalla Regione Lombardia con DGR n. VII/3776 del 13 Dicembre

2006, aggiornate con D.D.G.S. n. 2298 del Marzo 2010 e con Decreto della DG Occupazione e Politiche del Lavoro n. 4340 del 18 maggio 2012 per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere, presuppongono e necessariamente debbono coordinarsi con le numerose procedure e sistemi di controllo già in atto presso l'Azienda, nonché con le specifiche discipline di settore, proprie della natura pubblica dell'Ente.

In particolare si richiamano in tal senso:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" per quanto concerne le procedure di scelta del contraente e la trasparenza delle procedure di Gara;

il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 relativo alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

la disciplina normativa e regolamentare in materia di accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione, ivi compresi i rapporti di lavoro para-subordinati e di collaborazione;

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e i CCNL vigenti in ambito sanitario (comparto e dirigenti);

la normativa vigente in ambito sanitario, socio-sanitario ed educativo;

la legge n. 241/90 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo e i regolamenti adottati e vigenti in Azienda, con particolare riferimento alle disposizioni applicative del diritto di accesso agli atti e , alle previsioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e alle direttive del Garante in tema di privacy, per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili e genetici;

il Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012 relativo al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

7.3. Il Modello dell'ASP IMMES e PAT

Il Modello di organizzazione e Gestione è approvato dal Consiglio di Indirizzo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; il Consiglio di Indirizzo e tutti gli Organi, le diverse articolazioni organizzative ed i dipendenti, collaboratori a diverso titolo, consulenti e partner commerciali/finanziari dell'Azienda, in quanto soggetti destinatari del Modello, sono formalmente impegnati al suo rispetto e applicazione, contestualmente alle norme e ai principi di carattere generale dettati dal Codice Etico.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio e la conseguente modalità di svolgimento delle predette attività, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ASP IMMES e PAT nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni da parte dell'azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall’Azienda in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui l’Azienda intende attenersi nell’espletamento della propria attività aziendale;
- consentire all’Azienda, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Per l’aggiornamento del presente Modello si è proceduto attraverso la mappatura delle attività aziendali volta ad individuare le aree e i processi aziendali ove potenzialmente potrebbero realizzarsi le condotte illecite descritte e disciplinate dai Reati Presupposto.

Tale attività, è stata svolta mediante l’analisi della documentazione aziendale, già predisposta dall’Azienda, nonché dei processi che disciplinano le attività quotidiane unitamente alla raccolta di informazioni provenienti da figure aziendali di diverso livello in occasione degli audit mensili.

Il presente Modello si compone di una Parte Generale descrittiva della norma e dei principi base della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti e di più Parti Speciali dedicate all’analisi delle singole fattispecie criminose che sono state considerate di impatto sull’attività aziendale.

Lo scopo delle parti speciali è quello di rappresentare uno strumento di consulto e di utilizzo pratico per tutti i destinatari del Modello quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner dell’Azienda ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello.

La singola Parte Speciale infatti:

- individua le specifiche attività ritenute sensibili;
- descrive i principi procedurali che e i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della prevenzione del rischio e della corretta applicazione del Modello;
- fornisce all’OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica previste dal Modello.

7.4. L’Azienda

L’ASP IMMeS e PAT è un’Azienda di Servizi alla Persona, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2003.

Infatti, con D.d.G. 21 ottobre 2003 n. 17577, si è provveduto alla trasformazione – con effetto dall’1/12/2003 - in Azienda di Servizi alla Persona delle II.PP.B.A denominate “Pio Albergo Trivulzio” e “Istituto Milanese Martinitt e Stelline” di Milano, già amministrate congiuntamente da unico organo di amministrazione, alla contestuale fusione per accorpamento delle stesse nell’”Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” con sede legale in Milano ed alla contestuale approvazione del nuovo statuto della nuova azienda.

L’ASP è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. 13/02/2003 n. 1 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 04/06/2003 n. 11 e s.m.i., nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa. L’ASP è dotata di necessaria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale, nell’ambito delle disposizioni succitate. L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio

Albergo Trivulzio – ASP IMMES e PAT è un ente senza scopo di lucro che persegue le sue finalità nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria (offrendo prestazioni ambulatoriali e riabilitative) e dell'educazione e che sviluppa la propria attività sia nel campo dell'assistenza agli anziani sia nel campo dei minori e dei giovani studenti tramite gli Istituti Milanesi dei Martinitt e delle Stelline (che ha riunito l'Orfanotrofio Maschile e Femminile).

In particolare, per quanto concerne l'ambito socio-sanitario sono compresi negli scopi dell'Azienda:

- l'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), strutture protette, rsa e di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, di persone non anziane versanti in condizione di non autosufficienza totale.;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

A tal fine, l'Azienda usufruisce delle strutture dell'Istituto Pio Albergo Trivulzio (Milano), di Principessa Jolanda (Milano) e dell'Istituto Frisia di Merate, nei quale vengono forniti, nelle UOC di Geriatria Riabilitativa e Cardiologia, Post Acuta, Alzheimer, Fisiokinesiterapia e riabilitazione:

- servizi di diagnosi-cura e recupero delle funzionalità compromesse, in seguito a malattie o interventi, attraverso ricovero ordinario, day hospital, Centri diurni Continui, riabilitazione in ambulatorio, riabilitazione a domicilio;
- servizi ambulatoriali specialistici;
- Hospice (ossia un centro di ricovero per persone con malattie non più guaribili e nello stadio terminale che, per particolari situazioni familiari o cliniche, non possono essere seguite a domicilio).

L'Azienda, peraltro, è ente accreditato presso la Regione Lombardia ai sensi della DGR 2569 del 31.10.2014.

Gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline (I.M.M.e S.), invece, si occupano dell'accoglienza, protezione, mantenimento, istruzione, sviluppo psicofisico e formazione professionale dei minori in difficoltà.

Le Comunità Educative accolgono bambini e adolescenti temporaneamente privi dei riferimenti familiari o allontanati dalla famiglia dal Tribunale dei Minori. Le comunità sono piccoli nuclei abitativi dove educatori professionali accompagnano e sostengono i ragazzi nella quotidianità: scuola, tempo libero e amicizie, favorendo, dove possibile, i contatti con la famiglia di origine .

Il Servizio di Pronto Intervento è rivolto a minori che, su segnalazione dei Servizi Sociali o delle Forze dell'Ordine, necessitano di un collocamento immediato. I richiedenti asilo vengono di norma accolti presso la Comunità di Prima Accoglienza

Per giovani maggiorenni, sono presenti un Pensionato Maschile e un Pensionato Femminile a pagamento. Gli ospiti possono essere sostenuti negli aspetti della vita pratica aiutati a raggiungere una maggiore autonomia.

All'Azienda appartiene, inoltre, anche il Museo Martinitt e Stelline, il quale gestisce gli archivi e i beni culturali delle tre istituzioni dal quale il Trivulzio trae le sue origini: l'orfanotrofio dei Martinitt, creato a inizio Cinquecento, l'orfanotrofio delle Stelline, sorto nella seconda metà del Cinquecento e il Pio Albergo Trivulzio, struttura per gli anziani aperta nel 1791.

Oltre alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività di cura, assistenza ed educazione, il Trivulzio possiede e amministra un elevato numero di immobili: interi stabili, terreni, appartamenti che sono il frutto di un secolo di lasciti e donazioni.

Al fine di ottenere le disposizioni finanziarie necessarie per realizzare i suoi obiettivi, l'Azienda si occupa della vendita e/o della locazione di tali beni direttamente, senza l'utilizzo di agenzie di intermediazione.

7.5. La struttura aziendale

La struttura statutaria dell'Ente trova formalizzazione nell'ultimo Statuto approvato con Delibera Consiliare n. 5=64 del 26.03.2013 e coordinato con le modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 4=12 del 26 aprile 2016.

Gli aspetti di gestione, organizzazione e contabilità dell'azienda sono attualmente disciplinati dal nuovo Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP IMMeS e PAT, approvato con i relativi organigrammi con Deliberazione Consiliare n. 4=8 del 25/09/2019, che ha modificato parte degli assetti organizzativi e funzionali previgenti, ivi compresi taluni degli organi che sono coinvolti nel coordinamento strategico e le competenze riservate agli stessi.

L'attuale assetto degli organi istituzionali non statuari trova pertanto specifica descrizione nel citato atto regolamentare, cui si rimanda, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente / disposizioni generali /atti generali, al seguente link:

<http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2708>

A livello statutario, sono invece individuati i seguenti organi dell'ASP:

- il Presidente;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Direttore Generale.

A) Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di indirizzo al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Spettano al Presidente le seguenti funzioni:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Indirizzo;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Indirizzo;
- c) sorvegliare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- d) poter delegare a singoli Consiglieri la sorveglianza della effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;

- e) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
- f) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ordinanze nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio di Indirizzo nella seduta immediatamente successiva;
- g) comunicare alla commissione di controllo il trasferimento dei diritti reali su beni immobili e l'attribuzione di diritti di godimento di natura personale, secondo le modalità previste dalla Giunta Regionale;

B) Il Consiglio di Indirizzo

È l'organo di indirizzo e di programmazione dell'Ente, dura in carica 5 anni, secondo le disposizioni statutarie, ed è titolare dei compiti assegnatigli dallo Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo esercita le proprie funzioni formulando indicazioni, direttive e criteri di massima ai quali gli organi responsabili delle attività gestionali dovranno attenersi per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali.

Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo i regolamenti che le norme regionali o statali specificamente attribuiscono alla competenza del Consiglio di Indirizzo.

C) Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'ASP, la rappresenta in giudizio ed è responsabile della gestione. Esercita le funzioni previste dalla L.R. 1/2003 così come modificata dalla L.R. 2/2012 e dettagliate nello statuto dell'Ente.

Il Direttore Generale attua il coordinamento tra il Dipartimento Socio-Sanitario e il Dipartimento Tecnico-Amministrativo di cui all'art. 6 precedente, garantendo l'unitarietà di azione ed un approccio di sistema di tipo integrato, così da supportare le decisioni sulla base di valutazioni sia di carattere socio-sanitario che economico-organizzativo.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Indirizzo secondo i criteri, i tempi e le modalità previste dalle vigenti normative in materia, come da previsioni statutarie. L'incarico, la cui durata è stabilita dalla normativa regionale in un periodo compreso da un minimo di 3 a massimo 5 anni, è rinnovabile.

E' preposto alla pianificazione e al controllo complessivo dell'attività di gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica. A tal fine sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, anche avvalendosi della facoltà di delega di parte delle proprie funzioni.

In qualità di legale rappresentante dell'Ente provvede altresì alla stipula di contratti, convenzioni, e protocolli d'intesa fra l'Ente e soggetti terzi, pubblici e privati, ed è incaricato dei rapporti esterni all'Ente, esercitando tali funzioni anche attraverso la delega ai dirigenti competenti per materia.

Il Direttore Generale è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale veste può delegare ad altri dirigenti le funzioni di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.lgs. 81/08.

Il Direttore Generale ispira la propria azione agli obiettivi a valenza strategico-programmatoria assegnati annualmente dal Consiglio di Indirizzo e validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione unitamente alle modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi sulla base di appositi indicatori aventi carattere di oggettività. La certificazione del raggiungimento degli obiettivi è demandata all'Organismo Indipendente di Valutazione.

In caso di assenza o impedimento temporanei, le funzioni del Direttore Generale vengono assunte dal Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo. In mancanza del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo le funzioni vengono assunte dal Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario. In caso di assenza di entrambi i Direttori di Dipartimento il Direttore Generale può delegare temporaneamente le proprie funzioni ad un dirigente responsabile di struttura complessa con atto scritto.

Ulteriore Organo individuato dallo Statuto è il Collegio dei Revisori, che opera secondo le seguenti attribuzioni.

D) Il Collegio dei Revisori

La revisione contabile è affidata ad un collegio composto da 3 membri iscritti all'Albo dei revisori legali, nominati rispettivamente, uno dal Comune di Milano, uno dalla Regione ed uno dal Consiglio di Indirizzo. Il Collegio opera in regime di indipendenza e imparzialità, nell'ambito delle vigenti norme in materia di revisione legale. A tal fine, l'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Azienda, dai dipendenti, dai titolari di incarichi professionali, di collaborazione e di consulenza presso la stessa nonché da coloro che hanno ricoperto tali posizioni nel biennio precedente alla nomina. Il Consiglio di Indirizzo dell'Azienda formalizza la composizione dell'organo di revisione legale con specifico provvedimento.

Il Collegio dei Revisori svolge il proprio mandato per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile.

In particolare, Il Collegio dei Revisori:

- Verifica la regolarità amministrativa e contabile;
- Vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- Accerta periodicamente la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni del servizio di cassa interna;
- Accerta la conformità del Bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
- Esamina ed esprime le proprie valutazioni sul Bilancio d'esercizio.

Il Collegio dei Revisori, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare al Consiglio di Indirizzo, al Presidente e al Direttore Generale, nella quale sono, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite il Collegio dei Revisori utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale.

7.6. Le procedure e il Codice Etico

Di rilevante importanza per il sistema di governance dell'ASP e, a completamento dei principi che devono essere rispettati, è il Codice Etico adottato dall'Azienda, documento che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori etici a cui tutti i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori devono ispirarsi nell'esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.

Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione sono portati a conoscenza di tutti i soggetti destinatari portatori di interessi - stakeholder - con le più idonee modalità atte a garantirne tempestiva e opportuna informazione. L'Azienda, consapevole della necessità di garantire piena effettività al proprio Modello Organizzativo, ne cura la costante diffusione e il continuo monitoraggio e aggiornamento, avuto particolare riguardo all'individuazione e implementazione dei più idonei sistemi di prevenzione dei reati in esso previsti. Entrambi i documenti sono pubblicati nel sito Internet istituzionale.

Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione costituiscono nel loro insieme, come richiesto dalle linee guida emanate dalla Regione Lombardia, il Codice Etico Comportamentale.

L'attività di formazione interna finalizzata alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica rivestita dai destinatari, della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione e del livello aziendale di rischio conseguente.

A supporto del proprio sistema di controllo interno, inoltre, l'Azienda ha adottato una serie di procedure interne e protocolli operativi volti a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Tali procedure, così come tutte le procedure aziendali, vengono aggiornate, integrate ed adeguate al sorgere di nuove esigenze organizzative e di prevenzione dei reati.

7.7. Definizioni

L'adattamento del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 a un contesto di Azienda di Servizi alla Persona pubblico comporta l'articolazione delle disposizioni in esso contenute sulla base delle seguenti definizioni:

Linee guida: se non diversamente specificato, si intende il paradigma di codice etico-comportamentale, così come delineato nell'allegato n. 13 della DGR VIII/3776 del 13/12/2006, nel D.D.G.S. n. 2298 del Marzo 2010 e nel Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012.

ASP: si intende ciascuna delle Aziende di Servizi alla Persona facenti parte del Sistema Socio-Sanitario della Lombardia

Codice Etico Comportamentale: sistema di autodisciplina aziendale integrato costituito da due documenti aventi funzioni differenti: il Codice Etico e il Modello Organizzativo; il controllo sull'effettività del sistema è affidato a un apposito Organismo di Vigilanza.

Codice Etico : dichiarazione di valori e di principi nei quali l'Azienda si riconosce e ai quali conforma la propria azione nell'adempimento della mission istituzionale.

Modello organizzativo : documento che definisce gli strumenti adottati dall'Azienda per la prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, ivi comprese le modalità di controllo, le procedure e i profili sanzionatori verso condotte anche prodromiche ai reati, nel quadro dei valori e dei principi enunciati nel Codice Etico.

Regolamento di organizzazione e contabilità aziendale: documento redatto da ogni Azienda di Servizi alla Persona ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/2003.

Regolamenti aziendali: atti preposti a disciplinare Organismi, Funzioni e Procedure dell'Azienda, in applicazione della legge della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale, nonché delle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione e contabilità aziendale.

Carta dei Servizi: atto in cui trovano descrizione i servizi offerti dall'Azienda, le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni nonché le modalità di valutazione da parte degli utenti e delle associazioni che li rappresentano; assume, inoltre, i caratteri di strumento di conoscenza e di promozione per l'Utente.

Destinatari: tutti i soggetti destinatari portatori di interessi – stakeholder – dell'Azienda sia interni che esterni. Tra i primi: i soggetti apicali, tutti i dipendenti di qualsiasi livello, qualifica e mansione, nonché tutti coloro che esercitano la propria attività professionale a qualsiasi titolo nell'interesse dall'Azienda, anche erogando prestazioni agli utenti. Sotto il secondo profilo, i cittadini utenti dei servizi erogati dall'Azienda, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali l'Azienda affida lo svolgimento di lavori, servizi o forniture.

Utente: ogni persona fisica che, rapportandosi con l'Azienda, usufruisce delle prestazioni e dei servizi dalla stessa erogati.

Organismo di Vigilanza: organismo dell'Azienda, di natura collegiale, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, preposto a vigilare in ordine all'effettività del Codice Etico Comportamentale. L'OdV ha accesso a tutti gli atti dell'Azienda, senza alcuna limitazione ed è dotato di autonomia e indipendenza rispetto a tutti gli altri organi dell'Azienda; propone aggiornamenti del Modello Organizzativo.

Struttura Organizzativa Complessa: unità organizzativa complessa, individuata sulla base della omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste.

Struttura Organizzativa Semplice: unità organizzativa semplice, individuata sulla base della omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste.

Area: unità organizzativa individuata sulla base delle funzioni e delle competenze specifiche attribuite.

Servizi e Uffici: istituiti al fine di supportare la Direzione Aziendale nell'attività di gestione dei processi aziendali di programmazione e sviluppo nonché dei sistemi di controllo interno e per la formazione dei budget e dell'appropriatezza delle decisioni e dell'aderenza delle prestazioni assistenziali erogate ai criteri predeterminati;

Ufficio relazioni con il pubblico [U.R.P.]: ufficio istituito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 (poi confluito nell'art.11del D.Lgs. n. 165/2001; per le funzioni cfr. anche Legge n. 150/2000) il cui compito è di agevolare i rapporti tra gli utenti e l'Amministrazione, al fine di garantire l'esercizio dei diritti e della facoltà previste dalla Legge n. 241/1990. Riveste una funzione centrale nel sistema previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, in ragione del fatto che raccoglie le segnalazioni dei pazienti.

8. DESTINATARI DEL MODELLO

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito dell' Azienda ai soggetti di seguito indicati:

- componenti degli Organi Sociali;
- i soggetti apicali;
- tutti i dipendenti di qualsiasi livello, qualifica e mansione;
- consulenti, collaboratori ossia tutti coloro che esercitano la propria attività professionale a qualsiasi titolo nell'interesse dall'Azienda, anche erogando prestazioni agli utenti;
- fornitori, partners commerciali ovvero tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali l'Azienda affida lo svolgimento di lavori, servizi o forniture

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti e eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate all' OdV nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 9.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

È stato istituito presso l'Azienda (Deliberazione Consiliare n. 5=13 del 14/06/2016) l'**Organismo di Vigilanza**, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, funzionamento e osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Indirizzo salvo nei casi espressamente previsti nel seguito.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento dei suoi compiti, opera attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate dall' Azienda, e delle risorse a disposizione di quest'ultima nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nelle parti speciali del presente Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà regolare il proprio funzionamento interno, in un'ottica di autonomia e tutela dei requisiti previsti.

Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale, nominato dal Direttore Generale.

La Direzione Generale provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'Organismo.

La Direzione Generale valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti. La Direzione Generale può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell'Organismo stesso o ancora quando la valutazione periodica ne abbia evidenziato la reale necessità.

È responsabilità della Direzione Generale sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura Aziendale. Il Consiglio di Indirizzo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto, sul Consiglio di Indirizzo, grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo. Il C.d.I. ha comunque la facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 5 del presente Modello. I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società. All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni Aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, etc.).

Diffusione, Formazione e comunicazione

Il Consiglio di Indirizzo, avvalendosi delle strutture Aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello. In particolare:

- a) il Modello è pubblicato sul sito web Aziendale, circostanza che deve essere comunicata ai Dipendenti, nonché ai Fornitori, Collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e/o per conto della Società. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- b) i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati rivisti in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Modello ed al Decreto, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;

- c) gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- d) le Procedure sono distribuite a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione.

Segnalazioni all'organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello Organizzativo e Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta, non anonima ed indirizzate all'Organismo di Vigilanza al quale potranno pervenire:

- in forma cartacea, fruendo delle apposite caselle di posta site nelle portinerie,
- per posta ordinaria indirizzandola a ODV c/o Pio Albergo Trivulzio Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 15, Milano
- per posta elettronica scrivendo all'indirizzo organismo.vigilanza@trivulziomail.it appositamente dedicato e con accesso esclusivo da parte dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati. Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente del C.d.I., oltre che ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi aziendali all'OdV

All'OdV devono inoltre essere comunicate, in via generale, le seguenti informazioni:

- notizie relative a rilevanti cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;

- copia dei verbali delle riunioni del C.d.I. e del Collegio Sindacale; copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; CONSOB;...)

In aggiunta, l'Azienda ha individuato i soggetti responsabili tenuti all'invio di tutte le informazioni specificatamente indicate nell'apposita Griglia Flussi in appendice al presente Modello.

10. SEGNALAZIONE WHISTEBLOWING

Ai componenti degli Organi Sociali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori, a tutela dell'integrità dell'Azienda, è consentito presentare segnalazioni circostanziate:

- (i) di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- (ii) di violazioni, da chiunque commesse, del Modello e del Codice Etico e delle procedure ivi richiamate di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'Azienda, nonché alla prevenzione ed alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dell'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c..

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente e devono contenere i seguenti elementi:

- generalità del segnalante;
- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (comprese le circostanze di tempo e luogo);
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il segnalato;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti e/o documenti o informazioni a riscontro della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate per iscritto ad uno dei seguenti indirizzi:

1. organismo.vigilanza@trivulziomail.it

2. responsabile.anticorruzione@trivulziomail.it

L'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. La tutela dell'identità del segnalato viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o la Società.

In particolare:

- quanto alle segnalazioni inviate a mezzo posta all'indirizzo sopra indicato, la riservatezza è garantita dall'inserimento a cura del personale della Reception in turno delle comunicazioni pervenute in apposita cassetta postale collocata presso la Reception e munita di chiave in possesso esclusivo dell'OdV, e dall'obbligo degli operatori di portineria di comunicare all'OdV l'arrivo di ogni comunicazione entro 24 ore dal ricevimento;
- quanto alle segnalazioni inviate a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, la tutela dell'identità del segnalante è garantita dall'accesso al medesimo indirizzo

unicamente attraverso una password alfanumerica creata e successivamente modificata a cura dell'OdV e a conoscenza solo dei suoi componenti.

L' Azienda garantisce che nessuno, in ambito lavorativo, potrà subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato eventuali violazioni e vieta, infatti, nel rispetto della normativa vigente, atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione Sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Anche a Consulenti e Partner commerciali è consentito effettuare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Società, utilizzando i medesimi canali sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle segnalazioni ricevute e, se accertata la fondatezza della segnalazione, riferire alla Società per i provvedimenti opportuni.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti.

Laddove una segnalazione non anonima o contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto un componente dell'OdV, sarà cura dell'altro componente dell'OdV informare il Presidente del Consiglio di Indirizzo che potrà partecipare alle riunioni in materia con il componente dell'OdV non segnalato per garantire la correttezza dei processi e delle decisioni, anche a tutela del componente segnalato.

Laddove la segnalazione non anonima o contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto entrambi i componenti dell'OdV, sarà cura degli stessi inoltrare la comunicazione al Presidente del Consiglio di Indirizzo che provvederà ad esaminare il contenuto della segnalazione e a proporre alla Direzione Generale gli eventuali provvedimenti da adottare.

MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/01

1 . MAPPATURA DEI REATI E AREE DI RISCHIO

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none">- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)- Concussione (art. 317 c.p.)- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	<p>Le potenziali aree a rischio reato che l' Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">- rapporti con la P.A./ispezioni e verifiche da parte della P.A. / attività inerenti il processo di accreditamento ed il suo mantenimento;- acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;- acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni;- gestione delle uscite;- richiesta di finanziamenti;- rapporti con l'Autorità Giudiziaria.- Rapporti con Enti o esponenti della Comunità europea

<ul style="list-style-type: none"> - Frode informatica (art. 640-ter c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.) - Peculato (con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art 314 comma 1 c.p.) - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., primo comma) - Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp.) - Frode per il conseguimento di fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986). - 	
---	--

B) Reati Societari

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) - Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.) 	<ul style="list-style-type: none"> - redazione del bilancio; - gestione cassa e tesoreria; - gestione delle entrate; - richiesta di finanziamenti; - vendita/acquisto di beni e di prestazioni di servizi; - gestione del recupero crediti e delle carte di credito Aziendali;

<ul style="list-style-type: none"> - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) - Redazione del bilancio - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> - tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge; - gestione dei rapporti con i revisori dei conti; - predisposizione delle comunicazioni a terzi e alla P.A. relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda; - gestione delle consulenze; - rapporto con clienti e fornitori - ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.
---	--

C) Reati di riciclaggio e auto riciclaggio

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di beni e di prestazioni di servizi; - acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni; - definizione delle modalità dei mezzi di pagamento - gestione dei flussi finanziari; - richiesta di finanziamenti.

D) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di beni e di prestazioni di servizi;

<p>pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter, comma 2 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni; - definizione delle modalità dei mezzi di pagamento - gestione dei flussi finanziari; - richiesta di finanziamenti.
---	--

E) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo dei sistemi informatici; - gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici; - predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi; - adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

F) Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - omicidio colposo (art. 589 c.p.); - lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - movimentazione di carichi e pazienti; - redazione del Documento di Valutazione dei rischi (di seguito anche DVR);

	<ul style="list-style-type: none"> - gestione della salute e sicurezza sul lavoro; - gestione delle emergenze, in particolare quelle legate alla sicurezza antincendio (PEE) - sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza; - gestione degli appalti
--	---

G) Reati Ambientali

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006) - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006) - Attività organizzate per il traffico illecito di art. 452 quaterdecies c.p. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006) 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; - sistema di deleghe e procure; - tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici. - tutte le attività di gestione del rifiuto relative ai reparti di degenza anche diurni nonché dalle attività ambulatoriali

<ul style="list-style-type: none"> - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258); 	
<ul style="list-style-type: none"> - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis); - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9); 	

H) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01)	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori; - acquisizione del personale; - amministrazione/gestione del personale; - ispezioni e verifiche da parte della P.A..

I) Delitti contro la personalità individuale

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
-------	----------------------------

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)	- gestione dei pazienti.
---	--------------------------

L) Reati razzismo e xenofobia

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<p>Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale art. 604 bis cp.</p> <p>Propaganda e istigazione a delinquere pe motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa art 604 bis c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'Ente potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità. - le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione; - l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica

M) Reati Tributari

REATO	POTENZIALI AREE DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Dichiarazione infedele - Omessa dichiarazione - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 	<ul style="list-style-type: none"> - approvvigionamento di beni o servizi - vendita di servizi - ricerca selezione e qualifica dei fornitori - emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive in contabilità - gestione del magazzino - tenuta e conservazione dei documenti contabili - redazione del bilancio - predisposizione dei documenti dichiarativi fiscali

<ul style="list-style-type: none"> - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Casi particolari di confisca - Indebita compensazione, al ricorrere di particolari circostanze 	
---	--

PARTE SPECIALE

1. Struttura della parte speciale

Il presente Modello si compone di una Parte Generale descrittiva della norma e dei principi base della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti e di più Parti Speciali dedicate all'analisi delle singole fattispecie criminose che sono state considerate di impatto sull'attività aziendale. Lo scopo delle parti speciali è quello di rappresentare uno strumento di consulto e di utilizzo pratico per tutti i destinatari del Modello quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner dell'Azienda ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello.

La singola Parte Speciale infatti:

- individua le specifiche attività ritenute sensibili;
- descrive i principi procedurali che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della prevenzione del rischio e della corretta applicazione del Modello;
- fornisce all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo e verifica previste dal Modello.

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners commerciali, dei Collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/ o per conto della Società

(qui di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello) ed all'individuazione delle aree di attività a rischio; nonché da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- Sezione A - Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Sezione B - Reati societari
- Sezione C - Reati di riciclaggio e autoriciclaggio
- Sezione D - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Sezione E - Delitti Informatici
- Sezione F - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Sezione G - Reati ambientali
- Sezione H - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Sezione I - Delitti contro la personalità individuale
- Sezione L - Reati di Xenofobia e razzismo
- Sezione M - Reati Tributari

2. Le regole generali

Conflitto di interessi

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con l'Ente

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni dell'Azienda acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per l'Azienda stessa, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne e professionali. Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività dell'Azienda.

Tutela dei beni Aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni dell'Ente, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per l'Ente nella conduzione di operazioni. Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per l'Ente. Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per l'Ente

PARTE SPECIALE "A"

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Il recente d.lgs. n. 75/2020 - entrato in vigore il 30 luglio 2020 - ha ulteriormente allargato il catalogo dei reati presupposti ed esteso la responsabilità dell'Ente anche alla commissione di illeciti perpetrati a danno a danno dell'Unione Europea o di suoi enti, esponenti o rappresentanti. Nello specifico, alcuni dei reati sotto riportati (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e Indebita compensazione) potranno condurre ad una

responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Il più recente intervento normativo, attuato tramite il D.L. 25 febbraio 2022, n.13, rubricato "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", ha introdotte alcune modifiche, di segno ampliativo, alla rubrica e al testo degli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, al fine di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali note come "superbonus".

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l'Azienda**

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)
- Peculato (con offesa degli interessi finanziari dell'UE (art 314 comma 1 c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., primo comma)
- Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp.)
- Frode per il conseguimento di fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

➤ **Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio**

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolge la propria attività amministrativa per il perseguimento di interessi pubblici.

In pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività dell'Azienda intervengono forme collaborative o comunque di rapporto o contatto con la PA.

A titolo meramente esemplificativo, si indicano di seguito alcune delle Pubbliche Amministrazioni con le quali, nei vari ambiti di operatività, s'instaurano rapporti e possono profilarsi rischi di illecito:

- Imposte e tasse: Agenzia delle entrate, Uffici Tributarî, Ministero delle Finanze;
- Attività amministrativa ed erogazione delle prestazioni: ATS, ASST, Regione Lombardia ed eventualmente altre Regioni sul territorio nazionale, Comuni ed altri Enti Locali, Società Municipalizzate, Autorità Giudiziaria, Istituti Universitari, ANAC, Camere di Commercio; Vigili del Fuoco
- Risorse Umane: INPS, INAIL, Ispettorato territoriale del Lavoro, Centri per l'Impiego, Ministero del Lavoro, Fondi pensione e casse di assistenza collegate.
- Rapporti con enti comunitari o loro esponenti

E' opportuno precisare che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Pubblici Ufficiali e Incaricati di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato "pubblico ufficiale" "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione degli aspetti legislativi e giudiziari, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un "numero chiuso" il secondo comma della medesima norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" precisando che: "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

A norma dell'art. 358 c.p. i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" sono invece coloro che "a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla

manca dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui che svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

➤ **Aree a rischio**

Le potenziali aree a rischio reato che l'Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- A. rapporti con la P.A./ispezioni e verifiche da parte della P.A. / attività inerenti il processo di accreditamento ed il suo mantenimento;
- B. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- C. acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni;
- D. gestione delle uscite;
- E. richiesta di finanziamenti;
- F. rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
- G. rapporti con Enti ed esponenti della Comunità europea

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

Inoltre, si segnala fin da ora che è stato scelto di non mappare tra le attività a rischio quelle relative alla vendita e alla locazione di immobili e fondi agricoli: si ritiene, infatti, che da un'eventuale manomissione delle relative procedure l'Azienda non trarrebbe nessun beneficio ma, al contrario, rivestirebbe la qualità di persona offesa e danneggiata.

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'Azienda, il Regolamento dell'ente, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. stipulare contratti in assenza dei relativi poteri. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA non può stipulare i contratti che ha negoziato in assenza di specifici poteri: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate, oltre che pubblicizzate, con indicazione di vincoli e responsabilità;

3. porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della PA in relazione a quanto previsto nelle ipotesi di reato oggetto della presente Parte Speciale;
4. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi, finanziamenti;
5. riconoscere ai consulenti esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
6. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
7. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per il rispetto di quanto previsto dal Codice dei Dipendenti Pubblici e dalle raccomandazioni interne dell'Azienda. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
8. nel caso di programmi di formazione Aziendale finanziati o cofinanziati da enti pubblici, ricorrere a soggetti terzi che, formalmente o informalmente, svolgano attività di intermediazione con le Pubbliche Amministrazioni, o di ausilio alla realizzazione dei programmi di formazione fuori dei casi di stretta necessità;
9. assumere o promettere di assumere soggetti in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio della PA o a indurla ad assicurare vantaggi per l'Azienda;
10. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
11. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio dell'Azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

12. deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, intesa come separazione delle attività fra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; è richiesta dunque una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA;
13. devono esistere disposizioni Aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire chiari principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili ivi incluse le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
14. deve essere indicato formalmente il soggetto o i soggetti deputati a intrattenere rapporti con la PA in relazione a ciascuna operazione sensibile;
15. gli accordi con cooperative/altri enti pubblici (come, per esempio, altre strutture sanitarie) devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione

congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati nell'ambito di un processo decisionale a cui prendono parte almeno due soggetti appartenenti all'Azienda;

16.tali accordi devono essere disciplinati in conformità ai principi etici anticorruzione contenuti nel Codice etico adottato dall'Azienda;

17.i dipendenti devono impegnarsi a non effettuare pagamenti, fornire o ricevere beni di valore in qualsiasi forma con l'intento di influenzare le scelte di funzionari governativi o proprie;

18.nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dall'Azienda;

19.devono essere effettuate verifiche informatiche periodiche (ad esempio delle password) allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno libero accesso ai sistemi informatici della PA;

20.coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

21. ogni operazione relativa a processi sensibili nei rapporti con la PA deve, ove possibile, essere tracciabile e verificabile a posteriori anche tramite appositi supporti documentali.

22.qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

➤ **Principi procedurali**

A) Con riferimento ai rapporti con la PA/Ispezioni e verifiche da parte della PA e processi inerenti l'accreditamento

- a. verificare il rispetto, da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione dell'accreditamento, delle procedure adottate dall'Azienda in materia di gestione delle liste di attesa, nonché verificare che i dati comunicati relativi, in particolare, alla presenza del personale, siano corretti e veritieri;
- b. il rapporto con la Regione e con gli altri enti pubblici coinvolti nel procedimento deve essere improntato alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza.

B) Con riferimento all'acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori:

- a. proibire, nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali e nella gestione di operazioni che coinvolgano membri della Pubblica Amministrazione, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico, nella presente Parte Speciale e nel Regolamento acquisti adottato dall'Azienda;
- b. verificare che il personale, con riferimento alle proprie competenze, fornisca ai terzi un'informazione chiara ed esauriente sugli obblighi, sui vincoli e sul rispetto della legge e degli standard etici che riguardano direttamente la propria attività, nonché sui principi comportamentali dettati dal Modello e dal Codice Etico;
- c. l'affidamento dei contratti di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia deve garantire le qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività

e correttezza. L'affidamento deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché il principio generale di divieto di scissione o frammentazione artificiosa delle forniture e dei lavori.

d. nella scelta dei fornitori non sono ammesse né accettate pressioni indebite tali da favorire un fornitore piuttosto che un altro, o atte a minare la credibilità dell'Azienda per quanto riguarda la trasparenza e il rigore nell'applicazione della legge e delle procedure interne;

e. è vietato proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati.

C) Con riferimento all'acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni:

a. applicare, in conformità al Regolamento Aziendale e alla procedura di selezione del personale, la procedura comparativa di selezione, nel rispetto degli obblighi di incompatibilità e inconfiribilità previsti dalla legge;

b. nel caso in cui si propenda per la scelta di un dirigente intuitu personae, verificare che tale soggetto non venga individuato a fronte di pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge;

c. è espressamente vietato conferire un incarico di collaborazione ad un soggetto esterno quando il medesimo incarico può essere svolto con il personale in servizio presso l'Azienda;

d. è espressamente vietato effettuare prestazioni in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti.

D) Con riferimento alla gestione delle uscite

I flussi monetari e finanziari in uscita, finalizzati ad assolvere alle obbligazioni contratte dall'Azienda, possono rappresentare una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea teorica, può essere commesso il reato di corruzione.

a) Esistenza di soggetti operanti nelle seguenti fasi del processo:

- Richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione
- Effettuazione del pagamento
- Controllo a consuntivo

b) Esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o messa a disposizione

c) Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo

E) Con riferimento alla richiesta di finanziamenti:

a. I rapporti con le istituzioni, riguardanti l'ottenimento di finanziamenti pubblici, sono riservati esclusivamente alle funzioni dell'Azienda a ciò delegate;

- b. tali rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza, e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali privati e pubblici con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo;
- c. È proibito richiedere finanziamenti a fronte di tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;

Inoltre, sempre in osservanza del Decreto, è espressamente vietato:

- a. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi offerti o forniti;
- b. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
- c. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio.

F) In relazione al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità” di cui all’art. 25-decies, nei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari:

L’ Azienda dovrà:

- a. identificare una funzione Aziendale alla quale il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità dovrà riferire la circostanza;
- b. segnalare immediatamente all’OdV il coinvolgimento del soggetto nel procedimento;
- c. garantire la massima disponibilità e collaborazione dei dipendenti con le Autorità.

➤ **Compiti dell’Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell’OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti Aziendali;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l’attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;

- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Indirizzo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità definita (annuale o semestrale):

- l'elenco delle donazioni e di altre liberalità a pubblici dipendenti (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o livelli autorizzativi);
- l'elenco dei contratti stipulati con la PA secondo modalità non standard;
- in caso di ispezioni da parte della PA, l'elenco delle informazioni sull'Autorità procedente, la data di inizio e l'oggetto dell'ispezione, nonché copia del verbale rilasciato dalla PA contenente prescrizioni e/o sanzioni;
- l'elenco delle assunzioni delle nuove risorse e dell'eventuale inflizione di sanzioni disciplinari;
- la volontà di assumere un dirigente intuitu personae, indicando il nominativo del soggetto e le motivazioni sottostanti alla sua scelta;

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI

➤ I reati presupposto considerati di impatto per l' Azienda

Per quanto riguarda la responsabilità in relazione ad ipotesi di reati societari , cui all'art. 25 ter del D.Lgs 231/2001, è utile premettere che queste fattispecie presuppongono di regola la presenza di una struttura societaria; l'art. 11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgs 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società"; i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.). Le norme di carattere punitivo, non sono inoltre applicabili per analogia o in modo estensivo; ciò porta ad un'applicazione all'Azienda quanto meno semplificata, anche se non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari, dato che anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato e si va consolidando un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltretutto alle Società, anche agli "Enti" (es. art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di questa premessa, si possono potenzialmente configurare le seguenti ipotesi di reato:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

➤ Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che l' Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- A. redazione del bilancio;
- B. gestione cassa e tesoreria;
- C. gestione delle entrate;
- D. richiesta di finanziamenti;
- E. vendita/acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- F. gestione del recupero crediti e delle carte di credito Aziendali;
- G. tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;

- H. gestione dei rapporti con i revisori dei conti;
- I. predisposizione delle comunicazioni a terzi e alla P.A. relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- J. gestione delle consulenze;
- K. rapporto con clienti e fornitori
- L. ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'OdV.

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari del Modello Organizzativo, di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure Aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda ;
- b. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure Aziendali volte alla tutela dell'integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c. assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda ;
- omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda ;
- disattendere i principi, le norme e le procedure Aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione.

In particolare, il Direttore Generale e/o il Direttore Amministrativo deve:

- a) curare che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
- b) curare che la rilevazione dei fatti Aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;
- c) curare che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. Provvede ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione Aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna. Ne supervisiona la raccolta e l'elaborazione tempestiva da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;
- d) curare che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo, siano completi e messi a disposizione degli amministratori e degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;
- e) verificare, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
 - l'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell'Azienda e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda;
 - che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione dell'Azienda, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'Azienda è sottoposta.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;

- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dall'Azienda, e conformemente ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- provvedere al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne;
- provvedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso;
- monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente Aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Indirizzo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono trasmettere all'OdV copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo e della relazione del collegio dei revisori, nonché comunicare eventuali anomalie riscontrate nella gestione dei bilanci o in altre attività comprese tra le aree a rischio.

PARTE SPECIALE "C"

REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l' Azienda**

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)

➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che l' Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- A. acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- B. acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni;
- C. definizione delle modalità dei mezzi di pagamento
- D. gestione dei flussi finanziari;
- E. richiesta di finanziamenti.

➤ **Regole e principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede dunque l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti:

- l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- la provenienza illecita di fondi;
- l'operatività al di fuori della legge;

b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;

c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'Ente. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure Aziendali interne e in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;
2. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari Aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'Azienda ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari;
4. mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

- 1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari; in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- 2) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'Azienda concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;
- 3) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari Aziendali. I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli Istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie.
- 4) rifiutare denaro e titoli al portatore per importi eccedenti Euro 2.500 per singola operazione, se non tramite intermediari abilitati;

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione Aziendale rilevante.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare all'OdV, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco dei pagamenti domiciliati su Banche/Istituti finanziari situati presso Paesi diversi da quelli di residenza/sede legale dei fornitori di beni e servizi;
- elenco dei rapporti contrattuali con società aventi sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI;
- elenco dei vincitori dei bandi di gara relativi alla vendita degli immobili dell'Azienda, corredati dalla relativa documentazione di partecipazione alla gara;

- ogni anomalia fosse rinvenuta nella gestione della cassa.

PARTE SPECIALE "D"

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l'Azienda**

Tramite il D. lgs. 8 novembre 2021, n. 184, rubricato "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", il legislatore è intervenuto al fine di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il decreto ha l'obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle suddette frodi, modificando alcuni articoli del codice penale e, altresì, aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente, nonché rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee.

Tale decreto ha introdotto nel *corpus* del D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*octies*.1, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché la fattispecie aggravata di frode informatica commessa tramite il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.).

Il nuovo articolo 25-*octies*.1 dà attuazione all'art. 10 della Direttiva che richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati *de quibus*.

Al comma 2 del nuovo art. 25-*octies*.1 D.Lgs. n. 231/2001 si prevede che *"salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote"*.

In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai primi due commi, si applicheranno all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001.

➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che l'Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- A. acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- B. acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni;
- C. definizione delle modalità dei mezzi di pagamento
- D. gestione dei flussi finanziari;
- E. richiesta di finanziamenti.

➤ **Regole e principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede dunque l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies.1 del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Attesa l'identità delle aree di rischio coinvolte dai reati del presente articolo con le fattispecie indicate all'art. 25 octies, nonché la prossimità delle condotte ivi punite con quelle descritte e sanzionate in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, si ritiene che le misure predisposte in relazione ai suddetti reati siano idonee a prevenire e contrastare anche la commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal denaro.

Allo stato, pertanto, non sussiste la necessità di implementazione del Modello rispetto alle procedure già predisposte e attuate.

PARTE SPECIALE "E"

REATI INFORMATICI

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l'Azienda:**

La presente Parte Speciale afferisce ai reati contemplati dall'art. 24 bis del Decreto (di seguito anche "Reati informatici"), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"), al fine di contrastare la criminalità informatica e più nello specifico,

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

➤ **Aree a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- A. utilizzo dei sistemi informatici;
- B. gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici;
- C. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi;
- D. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

➤ **Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di Terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- definire nei contratti con i Fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di Terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte, comprese apposito flusso informativo per eventuali rischi e/o episodi di data breach, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
-

PARTE SPECIALE "F"

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l'Azienda**

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto nel corpus del D.Lgs 231/2001 l'art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25

septies del Decreto (di seguito anche "Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro"). I reati considerati sono:

- *omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore.

L'omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità:

- la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'evento lesivo, che consiste nella morte di una persona. Sotto il profilo soggettivo l'omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell'agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

- *lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore. Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente. Per i Reati in esame si applica all'Azienda una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote (€ 250.000). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna.

➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che l'Azienda ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte anche dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti. In particolare, le aree maggiormente a rischio sono quelle di:

- A. movimentazione di carichi e pazienti;
- B. redazione del Documento di Valutazione dei rischi (di seguito anche DVR);
- C. gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- D. gestione delle emergenze, in particolare quelle legate alla sicurezza antincendio (PEE)
- E. sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza;
- F. gestione degli appalti.

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel DVR, tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, avuto particolare riguardo alle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dai Regolamenti interni.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

➤ **Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale è altresì volta alla puntuale individuazione ed alla regolamentazione dei seguenti obblighi:

- a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro;
- b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; concernenti le attività di sorveglianza sanitaria; attinenti le attività di informazione e formazione dei lavoratori; riguardanti le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- c) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- d) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ciò in ossequio all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di garantire al Modello l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

1. istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
2. nominare il medico competente;
3. designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
4. elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi;
5. adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal DVR e dal medico competente.

Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

1. all'adozione per tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR;
2. all'impiego dei Dipendenti e dei Collaboratori Interni nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.);
3. a fare osservare a tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni le norme di legge e le disposizioni Aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta;
4. a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
5. ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, impianti e infrastrutture, i Destinatari devono:

1. programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i Destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte integrante del Modello.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte nella fase di ispezione e verifica devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- informativa in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni per dipendenti propri o con prognosi superiore a 30 giorni per dipendenti di società terze operanti in struttura a qualsiasi titolo ad esclusione degli infortuni in itinere;
- reportistica sull'andamento degli infortuni, contenente data dell'infortunio, iniziali dell'infortunato, qualifica del reparto di appartenenza, tipologia di evento e prognosi;

- elenco dei contratti di appalto, dei DUVRI e delle imprese appaltatrici;
- elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico dell' Azienda ;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle contestazioni di esposizione al rischio;
- definizione o aggiornamento degli obiettivi;
- adeguatezza delle risorse;
- casi registrati di procedure dimostratesi inefficaci;
- livello di preparazione alle emergenze.

PARTE SPECIALE "G"

REATI AMBIENTALI

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l' Azienda**

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono stati indicati nella Parte Generale.

Nella presente Parte Speciale saranno perciò analizzati solo i reati che si ritiene che in astratto l'Azienda possa commettere:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

➤ **Aree a rischio**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- A. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- B. sistema di deleghe e procure;
- C. tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti
- D. protezione dei suoli dall'inquinamento gestione delle acque;
protezione dell'aria dall'inquinamento

➤ **Il sistema dei controlli e le regole di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo – a carico dei destinatari del Modello Organizzativo di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati ambientali previsti dal decreto e di astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare l'Ente deve:

1. individuare una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali;
2. prevedere programmi per il monitoraggio degli scarichi, emissioni ed immissioni, in modo da comprendere il funzionamento dei sistemi presenti nella residenza poter intervenire tempestivamente in occasione di eventi (guasti, sversamenti, ecc.) che possono determinare la commissione di reati ambientali;
3. prevedere programmi per la periodica revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione, ecc. dei rifiuti ed adempimenti consistenti nella verifica delle autorizzazioni dei soggetti cui affidare i propri rifiuti, nella corretta gestione dei formulari, nelle comunicazioni obbligatorie agli enti nei tempi previsti dalla legge;
4. prevedere specifiche procedure per la gestione delle comunicazioni con l'esterno, soprattutto con le Autorità di vigilanza in materia ambientale.

Con riferimento alla **gestione dei rifiuti**, l'Ente assicura che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale e delle competenze definite in apposite procedure, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata, e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- siano definiti dei criteri per la scelta delle zone di stoccaggio dedicato al deposito temporaneo di rifiuti, siano identificate in maniera precisa tali aree e siano avviate tempestivamente le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità determinata e al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione socio sanitaria al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività;

- la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesime dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata nel pieno rispetto del Nuovo Codice dei Contratti;
- siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, ecc.;
- siano verificate le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- sia compilato, qualora sia necessario, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;
- tutta la documentazione ambientale richiesta per legge ed i relativi formulari sia custodita accuratamente in apposito archivio presso la sede.

Nella gestione degli **scarichi idrici**, l'Ente si impegna a:

- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti;
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini.

Nella gestione delle **emissioni in atmosfera**, l'Ente si impegna a:

- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate.
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle autorizzazioni;
- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle leggi vigenti nel tempo e dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in aria, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati.

L'Ente assicura che il personale con funzioni con impatto sui processi ambientali riceva adeguata formazione.

In particolare l'ente, in considerazione dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi/formativi:

- fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di queste e sulle misure di prevenzione adottate;
- documentare l'attività di formazione/informazione;
- provvedere all'archiviazione della documentazione inerente la predetta attività.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle ispezioni e verifiche in corso, riguardanti la gestione dei rifiuti e per tutte le tipologie di inquinamento ambientale;
- report degli esiti delle verifiche interne effettuate.

PARTE SPECIALE "H"

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l'Azienda**

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ha disposto l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli Enti per il

delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Tale articolo sanziona "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato", qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale" (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che l' Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- A. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- B. acquisizione del personale;
- C. amministrazione/gestione del personale;
- D. ispezioni e verifiche da parte della P.A..

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'ente, dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ente, dal presente Modello e dal Codice Etico, nonché le procedure adottate dall' Azienda e le norme di legge applicabili.

L' Azienda fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- ignorare o violare i principi di comportamento in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
- sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Inoltre, è posto a carico dei Destinatari del Modello, l'obbligo di verifica del rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno in caso di persone straniere.

La procedura di selezione del personale deve rispettare i seguenti principi generali di controllo interno:

- la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori deve avvenire nel rispetto delle normative di legge nonché sulla base di requisiti di professionalità richiesti per l'incarico o le mansioni, nonché nel rispetto dei principi di uguaglianza di trattamenti, indipendenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- deve essere tenuta traccia della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi di selezione;
- i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse e, qualora ciò si presentasse, devono informare direttamente della situazione il direttore responsabile di riferimento;
- i dipendenti devono comunicare, in sede di selezione, eventuali rapporti di parentela con personale della Pubblica Amministrazione;
- eventuali sistemi premianti devono corrispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;

L' Azienda fa uso di un sistema di alert che permette di monitorare la scadenza dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri.

Con riferimento ai fornitori e agli appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente Parte Speciale, i contratti di appalto o fornitura con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che (i) prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del Decreto e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e (ii) sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV :

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, dovranno comunicare, con periodicità predefinita, quanto segue:

- elenco delle nuove assunzioni;
- evidenza dei permessi di soggiorno rilasciati ai dipendenti e relativa scadenza.

PARTE SPECIALE "I"

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l' Azienda**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

➤ **Aree a rischio**

Le potenziali aree a rischio reato che l'Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- A. gestione e cura dei pazienti (definizione del piano di cura, adozione dei mezzi di contenzione e somministrazione di farmaci stupefacenti).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

➤ **Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto, dal presente Modello e dal Codice Etico, nonché le procedure adottate dall' Azienda e le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- violare le procedure interne di richiesta dei farmaci all'Azienda , richiedendone dosi eccessive rispetto a quelle effettivamente richieste per curare il paziente;
- prescrivere al paziente farmaci non idonei alla cura della malattia, oppure farmaci idonei ma in quantità eccessiva rispetto a quella effettivamente consigliata dalle regole della medicina;
- Applicare ogni mezzo di contenzione fisica in violazione del regolamento specifico.

L'Azienda , inoltre, deve monitorare le richieste di farmaci che provengono da ogni reparto, al fine di individuare eventuali anomalie.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati contro la personalità individuale, diretti a verificare la

corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- Proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione Aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- elenco dei farmaci che creano dipendenza richiesti dai reparti alla Farmacia;
- le quantità dei farmaci di cui sopra usati nel semestre;
- elenco dei pazienti contenuti
- ogni altra eventuale anomalia riscontrata dalle funzioni dell'Azienda coinvolte in questa area di rischio.

PARTE SPECIALE "L"

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

➤ **I reati presupposto considerati di impatto per l' Azienda**

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale art 604 bis cp.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa art 604 bis c.p.

➤ **Aree a rischio**

Considerate le attività svolte dall'Ente la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello.

Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il personale operante in Azienda compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment e dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- a) Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'Ente potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.
- b) le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- c) l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

➤ **Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è fatto espresso divieto agli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni di:

- a) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto come Reati di razzismo e xenofobia;
- b) nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- d) operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- e) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- f) affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

È compito dell'OdV:

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "M"

REATI TRIBUTARI

➤ I reati presupposto considerati di impatto per l'Azienda

Il 24 Dicembre 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n. 157/2019 è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019 intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili" che ha portato all'inserimento nel Decreto legislativo 231/2001 dell'art 25 – *quinquiesdecies* disciplinante le seguenti fattispecie, integrate successivamente con l'art D.lgs 75/2020:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74 del 2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici inesistenti (art. 3 D. Lgs. 74 del 2000).
- Dichiarazione infedele (Articolo 4 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e 1-ter)
- Omessa dichiarazione
(Articolo 5 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e 1-bis)
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74 del 2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74 del 2000).
- Indebita compensazione, al ricorrere di particolari circostanze (ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
(Articolo 11 del D.L.gs 74)
- Casi particolari di confisca
(Articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12- bis del D.L.gs 74)

Nello specifico si evidenzia che:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La normativa prevede una diminuzione di pena quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche

mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- L'emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il comma 2 bis prevede una diminuzione di pena quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.
- L'occultamento o distruzione di documenti contabili, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; nonché chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Le sanzioni previste dal Decreto 231 in caso di commissione degli illeciti tributari possono essere di natura pecuniaria, interdittiva e prevedere altresì la confisca e la pubblicazione della sentenza. Restano ferme e sempre applicabili in apo all'ente anche le ordinarie sanzioni tributarie.

➤ **Aree a rischio**

Le potenziali aree a rischio reato che l'Azienda ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- approvvigionamento di beni o servizi
- vendita di servizi
- ricerca selezione e qualifica dei fornitori
- emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive in contabilità
- gestione del magazzino
- tenuta e conservazione dei documenti contabili
- redazione del bilancio
- predisposizione dei documenti dichiarativi fiscali

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

In via generale, il comportamento dei Destinatari dovrà essere improntato al rispetto delle disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano gli adempimenti di natura fiscale e di tutte le circolari delle autorità competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze).

La presente Parte Speciale prevede quindi l'espresso obbligo, a carico dei destinatari del Modello Organizzativo, di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Tributari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

E' altresì espressamente previsto l'obbligo di rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a. attenersi al più scrupoloso rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Ente;
- b. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure Aziendali in tutte le attività finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi, alla vendita, alla registrazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili alla redazione del bilancio;
- c. garantire la congruità quantitativa e qualitativa tra prestazione e/o fornitura di beni e servizi per i quali sono emessi documenti contabili e le fatture stesse e mantenere sempre la massima trasparenza delle operazioni economiche commerciali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- Trattare commercialmente e servirsi di fornitori di beni e servizi non preventivamente valutati e qualificati ed inseriti nell'apposito albo fornitori e piattaforma Sintel;
- Intrattenere rapporti commerciali con fornitori residenti in uno dei c.d. paradisi fiscali;
- Intrattenere rapporti commerciali con fornitori che applicano prezzi non in linea rispetto a quelli normalmente applicati;
- emettere fatture per servizi non erogati e per un valore differente a quello della prestazione resa;
- nelle attività di acquisto, accettare merce non corrispondente agli ordini emessi o con documenti di trasposto non regolari o completi;
- predisporre emettere o registrare documenti contabili artefatti o non corrispondenti al vero;
- registrare fatture e documenti contabili non preventivamente riconciliati;
- disattendere i principi, le norme e le procedure Aziendali in materia di tenuta della contabilità e di redazione di bilanci;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione.

In particolare:

1. il Direttore Generale e/o il Direttore Amministrativo deve:

- a) Garantire l'adozione e l'esistenza di specifiche procedure di selezione dei contraenti preventivamente valutati e certificati e la relativa iscrizione all'albo interno;
- b) assicurarsi che la formalizzazione dei contratti (provvedimento di affidamento dell'incarico) avvenga sempre con doppia firma;
- c) garantire che tutte le operazioni commerciali siano frutto di un processo che prevede diversi livelli autorizzativi;
- d) garantire che i soggetti che possono disporre delle uscite di cassa e dei pagamenti siano diversi da quelli che si occupano della fase contrattuale;
- e) curare che il sistema di controllo interno contabile sia orientato al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
- f) curare che la rilevazione dei fatti Aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza.

2. I responsabili dell'Area Acquisti e Vendite devono:

- a) applicare bandi e procedure di gara che prevedono e determinano le modalità di confronto delle offerte economiche;
- b) verificare la congruità e coerenza delle prestazioni rese e ricevute e dei beni acquistati rispetto ai relativi documenti contabili;
- c) garantire che ogni rapporto contrattuale commerciale sia supportato da adeguata documentazione di supporto ed evidenza e che la stessa venga debitamente archiviata e conservata.

3. Il Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità deve:

- a) garantire che gli out flow economici siano tracciabili;
- b) accertarsi che l'uscita monetaria corrisponda all'emissione di documenti contabili esistenti;
- c) supervisionare la corretta registrazione dei documenti contabili attivi e passivi;
- d) garantire la corretta conservazione della documentazione contabile.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- provvedere al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne;
- provvedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.